

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO

Emanato con D.R. n. 442 del 04/06/2015 – prot. n. 10894 (affisso all'Albo prot. n. 11013 Rep. n. 151 del 05/06/2015)

Modificato con D.R. n.719 del 04/08/2022 – prot. n. 55205 (affisso all'Albo prot. n. 55277 Rep. n. 309 del 04/08/2022)

Modificato con D.R. n.537 del /8 /2023 – prot. n.31609 (affisso all'Albo prot. n. 33146 Rep. n.255 del 13/06/2023)

Modificato con D.R. n. 1421 del 05/12/2024 – prot. n.79024.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

Art. 2 - Compiti del PQA

- 1. Il PQA svolge i compiti indicati dall'art. 28 dello Statuto di Ateneo, dalle linee guida per l'accreditamento pubblicate dall'ANVUR nonché dalle linee guida per l'Assicurazione della Qualità assunte dall'Ateneo.
- 2. In particolare, il PQA:
- supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme in Ateneo delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) che riguardano le attività didattiche, di ricerca e di terza missione.
- collabora con gli organi di governo per lo sviluppo di politiche che favoriscano il miglioramento continuo delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione;
- realizza ogni attività utile a promuovere la cultura della qualità in Ateneo, inclusa attività di informazione/formazione per il personale coinvolto nei processi di assicurazione della qualità;
- coordina e supporta l'Ateneo, i Direttori di Dipartimento e i CdS nell'implementazione e nel monitoraggio delle procedure della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione;
- regola e verifica le attività periodiche di riesame dei CdS e dei Dipartimenti;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica docenti-studenti;
- indirizza e sostiene i processi di monitoraggio della pianificazione strategica di Ateneo, della pianificazione dei Dipartimenti e dei risultati delle attività di didattica, ricerca e terza missione svolti in Ateneo;
- verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali SUA-CdS di ciascuno Corso di Studio e nelle Schede Dipartimentali Ricerca, Terza Missione e Impatto Sociale di ciascun Dipartimento dell'Ateneo.

Art. 3 - Composizione e nomina del PQA

- 1. Il PQA è composto da:
 - a. il Presidente, individuato dal Rettore tra i docenti strutturati dell'Ateneo che abbiano competenze maturate nell'ambito dell'Assicurazione Qualità;
 - b. quattro componenti individuati dal Rettore sentito il Senato Accademico, tra i docenti strutturati dell'Ateneo che abbiano competenze maturate nell'ambito dell'Assicurazione Qualità;
 - c. un rappresentante degli studenti dell'Ateneo designato dal Consiglio degli Studenti fra i componenti dello stesso;
 - d. un'unità del personale tecnico-amministrativo, individuata dal Direttore generale, con competenze maturate nell'ambito dell'Assicurazione Qualità che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
- 2. I componenti del Presidio di Qualità sono nominati con Decreto del Rettore. La durata del mandato, ad esclusione di quello della componente studentesca, è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
- 3. La durata del mandato della componente studentesca è di due anni e non è rinnovabile.
- 4. Il curriculum dei componenti del PQA è reso pubblico attraverso le pagine web dell'Ateneo dedicate all'Assicurazione della Qualità.

Art. 4 - Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta il PQA nei rapporti con gli Organi di governo dell'Ateneo e con l'esterno.
- 2. Il Presidente coordina le attività del PQA, convoca e presiede le riunioni, cura l'esecuzione delle decisioni prese e sottoscrive tutti gli atti.
- 3. Il Presidente risponde direttamente al Rettore del proprio operato.
- 4. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente vengono svolte dal componente del PQA più anziano in ruolo.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La carica di componente del PQA è incompatibile con quelle di componente del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione, della Commissione paritetica docenti-studenti e del Nucleo di Valutazione, di Direttore di Dipartimento e Coordinatore di Corso di studio, di Dottorato di ricerca, di Scuola di specializzazione e di Master universitario.

Art. 6 - Dimissioni /Decadenza

- 1. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata del mandato di uno dei componenti, il Rettore provvede, secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma1, alla sostituzione. In tal caso, il subentrante resta in carica per il rimanente periodo del mandato.
- 2. Il Rettore dichiara decaduti i componenti del PQA qualora non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi e se intervengano situazioni di incompatibilità.
- 3. Il componente del PQA che rappresenta le studentesse e gli studenti di Ateneo decade al momento della perdita dello status di studente o dalla cessazione dalla carica di componente del Consiglio degli Studenti. In tali casi, il Rettore provvede a nominare il nuovo rappresentante indicato dal Consiglio degli Studenti per la durata dell'intero mandato.

Articolo 7 - Accesso alle informazioni

1. L'Ateneo assicura al PQA il libero accesso ai dati ed alle informazioni necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, secondo modalità e tempi che garantiscano gli adempimenti di competenza del PQA.

Articolo 8 - Clausola di rinvio ed entrata in vigore

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale, allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.
- 2. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.